



*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

**SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE**

**ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER  
LE PROFESSIONI LEGALI**

**sottoposto nuovamente al parere del Consiglio di Stato, il 21/06/1999, a seguito delle modifiche  
apportate dopo il rilievo della Corte dei Conti**

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica  
di concerto con  
il Ministro di grazia e giustizia

VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1982, n. 162;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114;

VISTO il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SENTITI il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza permanente dei Rettori delle Università italiane;

SENTITI il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato;

SENTITO il Consiglio Superiore della Magistratura;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14.01.1999;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 71/bis del 02.02.1999);

VISTE le osservazioni della Corte dei conti espresse con nota n. 8/6 in data 9 aprile 1999 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione alle predette osservazioni;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ..... ;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988.....;

**ADOTTA**

il seguente regolamento

## **CAPO I**

### **ISTITUZIONE DELLE SCUOLE**

#### **Art. 1**

##### **(Definizioni)**

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

- a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
- b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al Capo II, articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398;
- d) per MURST, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

#### **Art. 2**

##### **(Istituzione delle scuole)**

1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi di facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facoltà e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre università.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonchè di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle procedure di

programmazione del sistema universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in più atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.

### **Art. 3**

#### **(Programmazione degli accessi)**

1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo.
2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa.
3. Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'articolo 6 del decreto legislativo.

### **Art. 4**

#### **(Ammissione alla scuola)**

1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all'articolo 3, comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con unico bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2. La prova di esame consiste nella soluzione a 50 quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale.
3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, una apposita commissione di 9 esperti. La commissione predispone un archivio con almeno cinquemila quesiti sugli argomenti di cui al comma 2 e provvede ad aggiornarli annualmente. Il MURST cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Entro la medesima data è reso pubblico ogni anno l'archivio aggiornato.
4. La commissione di cui al comma 3 estrae dall'archivio i 50 quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione. I pieghi sono consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale, nominato in ciascuna sede. I quesiti sono segreti e ne è vietata la divulgazione.
5. Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

6. Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da 5 professori universitari di ruolo; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza.
7. E' nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età.
8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame, 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3.
9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

## **CAPO II**

### **ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA**

#### **Art. 5**

##### **(Consiglio direttivo della scuola)**

1. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati. L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
2. Per ciascuna scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore.
3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal Consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
4. Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.
5. Nel caso di scuole istituite tra i più atenei ai sensi dell'articolo 2, comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.
6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

#### **Art. 6**

### **(Attività didattica)**

1. Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio direttivo, provvede l'università ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo i regolamenti didattici e in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modificazioni, nonché con contratti di diritto privato stipulati ai sensi della normativa vigente con magistrati ordinari, amministrativi e contabili, con notai ed avvocati, anche cessati dall'ufficio o servizio da non più di cinque anni.
2. Gli incarichi ed i contratti di insegnamento, su proposta del consiglio direttivo, sono conferiti annualmente. Ove il numero degli iscritti lo renda necessario può procedersi allo sdoppiamento del corso ed alla nomina di più docenti per il medesimo insegnamento. Si procede comunque allo sdoppiamento quando il numero degli iscritti sia pari o superiore a cento. In tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura le funzioni di coordinamento.
3. Il servizio di tutorato è affidato, previa stipula di appositi contratti di diritto privato, anche a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ad avvocati e notai.

## **CAPO III**

### **ORDINAMENTO DIDATTICO**

#### **Art. 7**

##### **(Piano degli studi)**

1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno.
2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi.
3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta.
4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno.
5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al

comma 6, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore.

6 L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, adottando altresì ogni metodologia didattica che favorisce il coinvolgimento dello studente e che consente di sviluppare concrete capacità di soluzione di problemi giuridici. Le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.

### **Art. 8**

#### **(Esame finale)**

1. Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in settantesimi.
2. A tale fine con delibera del consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.

### **Art. 9**

#### **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 e successive modificazioni e integrazioni.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001-2002, nelle more della costituzione dell'archivio di cui all'articolo 4, comma 3, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, la commissione di cui al predetto articolo 4, comma 3, predispone tre elaborati costituiti da 50 quesiti ciascuno. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati, appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati, in data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento di ciascuna sede. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi, è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, li

IL MINISTRO DI  
GRAZIA E GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA  
E TECNOLOGICA



*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

## SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE

### **ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

sottoposto nuovamente al parere del Consiglio di Stato, il 21/06/1999, a seguito delle modifiche apportate dopo il rilievo della Corte dei Conti

#### **ALLEGATO 1 (articolo 7, comma 2)**

#### **Obiettivo formativo e contenuti minimi qualificanti della scuola.**

La scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti.

Sono contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, attività didattiche e relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi settori scientifico-disciplinari:

#### **Area A: 1° anno**

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto delle Comunità Europee, del diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

#### **Area B: 2° anno - indirizzo giudiziario - forense**

Approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui

all'Area A, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

**Area C: 2° anno - indirizzo notarile**

Approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.



*Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica*

**SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE**

**ISTITUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

**sottoposto nuovamente al parere del Consiglio di Stato, il 21/06/1999, a seguito delle modifiche apportate dopo il rilievo della Corte dei Conti**

**RELAZIONE**

Si trasmette per un nuovo parere una versione riveduta del regolamento in oggetto; il predetto atto normativo, dopo il parere espresso da codesto consesso in data 11 gennaio 1999, fu emanato dai Ministri competenti il 3 febbraio 1999 e inviato per la registrazione. In data 9 aprile 1999 l'Ufficio di controllo atti del MURST della Corte dei Conti restituì gli atti al Ministero con un rilievo (allegato) fondato su due aspetti: necessità di identico contenuto della prova di ammissione alle scuole; non condivisione della scelta di rinviare l'organizzazione delle prove ad un successivo decreto interministeriale.

A partire dall'esame del rilievo le due amministrazioni hanno sviluppato una più approfondita riflessione anche su alcuni aspetti connessi, con particolare riferimento al realismo dell'indicazione della decorrenza delle scuole dall'anno accademico 1999/2000 (tenendo conto degli adempimenti da parte delle università successivi all'entrata in vigore del regolamento), nonché all'effettiva praticabilità nell'immediato delle modalità delle prove di ammissione di cui all'articolo 4, con riguardo alla effettiva possibilità di apprestare in tempi brevi un archivio di 5000 quesiti.

Pertanto si è ritenuto di dover modificare lo schema di regolamento agli articoli 2, 4 e 9; dato il rilievo delle modifiche si è ritenuto di sottoporre nuovamente il testo al parere del Consiglio di Stato.



In particolare si prevede quindi:

- a) all'articolo 2 lo spostamento della decorrenza delle scuole all'anno accademico 2000/2001 tenendo conto che comunque, a norma dell'articolo 124 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 (come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398), le scuole devono essere operative per consentire la partecipazione al concorso per uditore giudiziario a coloro che si iscrivono al corso di laurea in giurisprudenza a decorrere dall'anno accademico 1998/99;
- b) all'articolo 4 una disciplina parzialmente modificata delle prove di ammissione con riferimento all'espressa indicazione di quesiti identici sul territorio nazionale, all'eliminazione del decreto interministeriale, (rinviano al bando per minute modalità organizzative), alla possibilità per i candidati di partecipare se comunque laureati prima della prova di esame (e non prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande), al rafforzamento della commissione per la predisposizione dei quesiti, all'introduzione di altre norme tratte dalla disciplina generale dei concorsi pubblici, alla modifica della commissione giudicatrice, alla definizione di criteri per la valutazione del voto di laurea e del curriculum degli studi universitari da parte della commissione incaricata di predisporre i quesiti;
- c) all'articolo 9 una disposizione transitoria che regola le modalità di effettuazione della prova di ammissione (con tre elaborati segreti, costituiti da 50 quesiti ciascuno, tra i quali viene sorteggiato l'elaborato per la prova), in attesa che la commissione predisponga l'archivio di 5000 quesiti, operazione che appare complessa e onerosa (da definire comunque non oltre il concorso di ammissione alle scuole per l'anno accademico 2001/2002).

Si allega l'assenso del Ministero di Grazia e Giustizia.

	<p>IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA E GLI STUDENTI (Dott. Giovanni D'ADDONA) f.to D'ADDONA</p>
--	---